

**SCHEMA DI
OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento
(Estensore: GINETTI)

Roma, 11 gennaio 2017

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (Atto del Governo n. 365).

La 14^a Commissione permanente,
considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo:

- è adottato al fine di recepire la decisione-quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 19 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015);

- mira a rendere la normativa interna pienamente conforme alle previsioni della decisione-quadro, così come recepite nei principi di delega, di cui agli articoli 2 (che definisce come illecito penale le condotte di corruzione attiva e passiva nel settore privato), art. 3 (istigazione), art. 4 (sanzioni), artt. 5 e 6 (responsabilità delle persone giuridiche e relative sanzioni);

rilevato che:

- l'articolo 3 dello schema modifica l'articolo 2635 del codice civile, relativo alla corruzione tra privati, per renderlo aderente alla decisione-quadro e per estendere la responsabilità a chi esercita funzioni direttive o d'intermediazione e per introdurre il riferimento all'indebito vantaggio e la condotta di sollecitazione;

- l'articolo 4 introduce l'articolo 2635-*bis*, relativo all'istigazione alla corruzione tra privati;

- l'articolo 5 introduce l'articolo 2635-*ter*, riguardante le pene accessorie;

- l'articolo 6 prevede la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al delitto di corruzione tra privati;

rilevato che la necessità di conformazione dell'ordinamento interno alla decisione-quadro è stata più volte evidenziata dalla Commissione europea, ai fini dell'adeguamento ai principi stabiliti dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con legge n. 110 del 2012, che prevedono l'introduzione delle fattispecie di corruzione attiva e passiva nel settore privato;

Al Presidente
della 2^a Commissione permanente
S E D E

valutato che:

- il mancato recepimento della Decisione quadro 2003/568/GAI prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona non era suscettibile di essere contestato attraverso le procedure di infrazione e trascorso un periodo quinquennale di moratoria oggi lo Stato italiano potrebbe incorrere in responsabilità per inadempimento agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Peraltro, il 18 dicembre 2015, la Commissione europea ha avviato la procedura EU-Pilot n. 8175/15/HOME proprio per omessa comunicazione delle misure nazionali di recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI;

- l'articolo 19 della legge di delegazione europea 2015 ha richiesto al Governo di completare il percorso avviato nel 2012 con la legge n. 190 (la cosiddetta legge Severino) in relazione all'articolo 2635 del codice civile in materia di corruzione tra privati, fattispecie riservata alle infedeltà rispetto agli obblighi d'ufficio, dei vertici aziendali, sindaci o revisori, qualora cagionino nocumento all'azienda, a seguito della promessa o dazione di denaro o altra utilità. La disciplina del reato di corruzione tra privati è uno dei tasselli di un complesso di misure di contrasto a un fenomeno più ampio e generalmente collegato ai reati contro la pubblica amministrazione; fenomeno che mina le regole della concorrenza nel mercato interno e dell'economia legale, contrasto alla corruzione a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e a tutela dei diritti dei singoli imprenditori,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi.

Valuti la Commissione di merito la riformulazione dell'articolo 2635, primo comma, ultimo periodo del codice civile, come modificato dall'articolo 3 dello schema, in modo tale da recepire la decisione quadro nella parte (art. 2, par. 1, lett. a) in cui prevede come possibile autore dell'illecito il soggetto che svolga attività lavorative di qualsiasi tipo (non solo direttive, quindi) nella società o nell'ente privato. Andrebbero quindi aggiunte all'articolo 2635, primo comma, ultimo periodo, del codice civile dopo le parole "funzioni direttive" le parole "o lavorative".

Valuti la Commissione di merito la riformulazione dell'articolo 2635, terzo comma del codice civile, come modificato dall'articolo 3 dello schema, al fine di recepire, conformemente alla delega e alla decisione quadro (art. 2, par. 1. lettera b), un esplicito riferimento ai terzi come possibili destinatari dell'indebito vantaggio nonché l'inserimento delle pene accessorie dell'interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione.

Nadia Ginetti